

MAGGIORAZIONE RIA

NESSUNA VERTENZA POSSIBILE NELLA SANITA'!



La recente sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 che aveva bloccato retroattivamente il riconoscimento della maggiorazione della RIA.

Nonostante le diffide preparate da alcune organizzazioni sindacali per creare confusione i **dipendenti del comparto SANITA' non hanno mai avuto una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità legata agli anni di servizio.**

Per questo motivo non ha alcun senso richiedere il riconoscimento dei benefici di una sentenza che non si applica a loro!

Per chiarire riportiamo la norma del:

D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 42 D.P.R. n. 384/1990 (Sanità)

Retribuzione individuale di anzianità

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità e incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Livello I	L. 270.000
Livello II	L. 290.000
Livello III	L. 310.000
Livello IV	L. 340.000
Livello V	L. 380.000
Livello VI	L. 450.000
Livello VII	L. 490.000
Livello VIII	L. 540.000
Livello IX	L. 518.000
Livello X	L. 672.000
Livello XI	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

NOTA all'Art. 42 D.P.R. n. 384/1990 (Sanità)

L'art. 31 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, così recita:

Art. 3. - 1. Il testo dell'art. 38 è il seguente:

'Clausola di garanzia - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente decreto, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988'.

Ti invitiamo a rivolgerti alla FP CGIL nel caso in cui negli anni dal 1991 al 1993 avessi maturato una anzianità di 5, 10 o 20 anni e lavoravi in quegli anni in un ministero o 6 anni se lavoravi in un Ente Pubblico non Economico.